

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2564 del 27/07/2016
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ PEPE ROMOLO CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI CENTO, V. GIOVANNINA N. 13. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2545 del 22/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventisette LUGLIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. Pratica 21570/2016/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società PEPE ROMOLO con sede legale ed impianto nel Comune di CENTO, V. GIOVANNINA N. 13. Protocollo istanza del SUAP del Comune di Cento n. 30319 del 25/06/2015. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO.

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda in data 25/06/2015, trasmessa dal SUAP del Comune di Cento, assunta al P.G. della Provincia il 13/07/2015 con il n. 48429, presentata al SUAP del Comune di Cento in data 25/06/2015, dalla Società PEPE ROMOLO, nella persona di ROMOLO PEPE in qualità di Titolare, con sede legale e stabilimento nel Comune di CENTO, V. GIOVANNINA N. 13, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività di DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO con autorizzazioni settoriali in scadenza;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento

conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti:
 - Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;
 - L.R. 21/2012;
 - L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

- vista la nota del SUAP del Comune di Cento in data 29/07/2015, assunta al P.G. della Provincia il 30/07/2015 con il n. 52739, di trasmissione della documentazione integrativa richiesta dall'Amministrazione Provinciale di Ferrara, con nota in data 15/07/2015 di P.G. n. 49362, con contestuale comunicazione che, per l'incompletezza della documentazione il termine per la conclusione del procedimento è stata sospeso dal 21/07/2015 al 28/07/2015, data di presentazione della documentazione richiesta;
- vista la nota del SUAP del Comune di Cento in data 22/09/2015 di prot. n. 45903, assunta al P.G. della Provincia il 23/03/2015 con il n. 63316, con cui chiedeva alla ditta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti sonori, con contestuale sospensione del procedimento;
- vista la nota del SUAP del Comune di Cento in data 26/10/2015, assunta al P.G. della Provincia il 27/07/2015 con il n. 71022, di richiesta alla ditta di un elaborato grafico degli scarichi aggiornato, in quanto la tavola allegata alla domanda presentata risultava non conforme all'ultima variante impiantistica trasmessa, con contestuale sospensione del procedimento;
- vista la nota del SUAP del Comune di Cento in data 16/12/2015, assunta al P.G. della Provincia il 17/12/2015 con il n. 83766, di trasmissione della documentazione integrativa richiesta con nota sopracitata;
- vista la nota del Servizio Ambiente, trasmessa dal SUAP del Comune di Cento con nota in data 12/07/2016 e assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 12/07/2016 con il n. 7300, con cui comunica di non avere nulla da rilevare in ordine alla compatibilità acustica, e con parere

favorevole per la matrice scarichi, nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA spa nel parere n. 7055 del 19/01/2016/2016;

- visto il parere di HERA spa n. 7055 del 19/01/2016, trasmesso dal SUAP del Comune di Cento in data 14/07/2016;
- dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13, **pertanto ai sensi dell'art. 69 della L.R. 13/2015, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;**
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Cento alla Società PEPE ROMOLO, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di CENTO, V. GIOVANNINA N. 13, codice fiscale n. PPERML81T182133G per l'esercizio dell'attività DISTRIBUZIONE CARBURANTI CON AUTOLAVAGGIO.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. **Gli scarichi autorizzati**, di tipologia di classe C consistenti in acque di processo da zona autolavaggio– acque di prima pioggia dilavamento piazzali – reflui civili, allacciati alla pubblica fognatura di via Giovannina e via G. Donizzetti, sono quelli indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “1”, così contraddistinti:

- **S1 scarico finale acque di processo da zona autolavaggio, acque di prima pioggia, acque meteoriche**
- **S2 scarico finale reflui civili**

2. Lo scarico delle acque deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella sub ambito HERA del Regolamento di fognatura, unita questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “2”, ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti nella planimetria allegata, unita questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “1”:

PC1 pozzetto di campionamento acque di processo

PC2 pozzetto di campionamento acque di prima pioggia di dilavamento piazzale.

3. deve essere installata una valvola di non ritorno nella vasca di accumulo dell’impianto di prima pioggia.
4. I pozzetti di campionamento **PC1** e **PC2** devono essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
5. devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d’ufficio, con particolare riferimento alla rete fognaria che deve corrispondere a quello rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “1”.
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all’estradosso del condotto di fognatura.
7. E’ fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA spa – distretto di Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente.
8. Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. - Distretto di Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell’anno solare precedente) così come indicato nel regolamento Sii.
9. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. Struttura Operativa Territoriale di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all’impianto autorizzato.
10. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel

Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

11. il titolare dello scarico deve stipulare con HERA spa apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010; il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo.

Si ricorda inoltre che:

La società HERA S.p.A. Distretto di Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento del Servizio idrico integrato.

Le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.

HERA spa ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico, indicato al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere

comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Cento una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia ad HERA spa e al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello

Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
- Ing. Paola Magri -

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.